

Una circolare dell'Inps sugli effetti previdenziali dei limiti ai trattamenti retributivi

Dirigenti p.a., buonuscita ko Il tetto agli stipendi riduce i trattamenti di fine servizio

DI DANIELE CIRIOLI

Buonuscite ridotte ai manager pubblici. Il tetto alle retribuzioni fissato per chi ricopra posti ai vertici della pubblica amministrazione, infatti, influenzerà anche i trattamenti di fine rapporto e servizio perché rientrano nell'ambito dei «trattamenti previdenziali» accanto alle pensioni. È quant'altro precisa l'Inps nella circolare n. 153/2015 (su *ItaliaOggi* del 27 agosto), illustrando la disciplina dei limiti retributivi introdotta dalla riforma Fornero delle pensioni (decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, e successive modifiche).

Il tetto di retribuzio-

ne. Inizialmente pari a 311.658,53 euro (valido dal 1° gennaio al 30 aprile 2014), il limite massimo di retribuzione ai dipendenti pubblici è stato ulteriormente ridotto a 240 mila euro dal dl n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, ossia alla misura della retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione, a partire dal 1° maggio 2014. Il tetto di retribuzione opera anche ai fini dei «trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate» a decorrere da tale data. Per «trattamenti previdenziali», precisa l'Inps, s'intendono sia le pensioni sia i trattamenti di fine servizio (Tfs) e fine rapporto (Tfr), comunque denominati.

La riduzione del Tfr. La riduzione del Tfr è già insita nelle regole di calcolo. Infatti, la riduzione della retribuzione dal 1° maggio 2014 determina la proporzionale riduzione degli accantonamenti di Tfr, proprio perché commisurati alla retribuzione. Quindi, ad esempio, se per una retribuzione di 400 mila euro il Tfr annuo è di circa 28 mila euro, per la retribuzione di 240 mila è proporzionalmente ridotto a circa 16.600 euro.

La riduzione dei Tfs. Diverso, invece, è l'effetto sui trattamenti di fine servizio (tali sono: l'indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari delle amministrazioni statali; l'indennità premio di servizio per i dipendenti di regioni, comuni, province e del servizio sanitario

nazionale; l'indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli altri enti pubblici non iscritti all'Inps per il trattamento di fine servizio). In tal caso, la prestazione (il Tfs) risulta determinata dalla somma di due importi parziali:

- il primo calcolato tenendo conto delle anzianità utili e della retribuzione contributiva utile (in ogni caso non superiore al precedente limite di 311.658,53 euro) alla data del 30 aprile 2014;

- il secondo calcolato tenendo conto della retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (in ogni caso non superiore al limite di 240.000 euro annui) e delle anzianità utili maturate a partire dal 1° maggio 2014.

Chi colpisce la tagliola

- Amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate da p.a. o dal ministero dell'economia secondo le seguenti fasce (di tetto):
 - a) 100% (240 mila euro) per Anas, Invimit, Rai
 - b) 80% (192 mila euro) Coni, Servizi, Consapo, Consipi, Enav, Eur, Gse, Invitali, Ipzs, Sogei, Sogin
 - c) 50% (120 mila euro) Arcu, Istituto Luce, ItaliaLavoro, Ram, Sogesid, Studiare Sviluppo
- Titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con società controllate da p.a. o con p.a. statali o con p.a. diverse da quelle statali (per esempio quelle locali) o con Authority
- Componenti e presidenti delle autorità indipendenti
- Componenti di organi di amministrazione, direzione e controllo delle p.a.

